

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1706

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive

Presentato il 4 ottobre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento in esame, complementare per finalità al decreto-legge con cui sono dettate ulteriori norme in materia di svolgimento di competizioni agonistiche, di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, si inquadra nel medesimo contesto di massima prevenzione e contrasto ai fenomeni degenerativi

e di violenza che si verificano in occasione di competizioni sportive.

Le direttrici fondamentali cui si ispirano le disposizioni sono essenzialmente tre:

il ricorso, ritenuto necessario, in considerazione del gran numero di persone

che sono richiamate da tali competizioni, a strumenti di controllo di più elevata efficacia, quali sono in grado di offrire le tecnologie avanzate;

l'individuazione di precise responsabilità di quanti operano nel settore, segnatamente dei rivenditori dei biglietti, dei proprietari e dei gestori degli impianti, in ordine ad inadempimenti che possono potenzialmente pregiudicare la pubblica incolumità;

la riconosciuta importanza, ai fini della prevenzione, di azioni promozionali ed educative volte a rafforzare il senso civico degli spettatori, richiamandoli altresì ai valori più genuini dello sport.

L'articolo 1, in particolare, stabilisce che la vendita dei biglietti di accesso agli impianti, aventi capienza superiore a diecimila spettatori, avvenga previa identificazione del titolare del titolo di accesso e che gli stessi impianti siano dotati, entro limiti temporali determinati, di un sistema di controllo automatizzato per la lettura elettronica dei biglietti.

È altresì previsto che i proprietari di impianti aventi capienza superiore ai diecimila posti, se all'aperto, o ai quattromila, se al chiuso, installino, pure entro limiti temporali determinati, un impianto televisivo a circuito chiuso per il controllo delle aree interne ed esterne al luogo di svolgimento delle competizioni.

L'articolo 2 fonda il sistema sanzionatorio delle violazioni alle norme di cui all'articolo 1, graduandolo in ragione della gravità degli illeciti commessi. La categoria degli illeciti è poi integrata da ulteriori e specifiche figure riguardanti l'emissione di

titoli di accesso agli impianti in misura superiore al consentito, l'occupazione indebita di spazi non accessibili e l'ingresso abusivo agli impianti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive, con composizione integrata dalle rappresentanze dei vari organismi interessati al settore, con compiti di monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi in occasione di competizioni sportive, promozione di iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni stessi, definizione delle misure che possono essere adottate per garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, pubblicazione di un rapporto annuale sui fenomeni esaminati. Con la presente disposizione si vuole conferire valenza legislativa, rivedendone in parte composizione e funzioni, ad un organismo — integrato anche da rappresentanti della Lega calcio, del CONI e delle Ferrovie dello Stato spa — che di fatto già opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con compiti di analisi dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. In relazione a tali compiti, l'Osservatorio si avvale di strutture dell'Amministrazione, ed ai componenti non sono corrisposti alcun compenso ed alcun rimborso spese. Conseguentemente, dal funzionamento dello stesso non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4 disciplina i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni sulla vendita dei biglietti e sull'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina dell'acquisto e della vendita di biglietti e dell'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive).

1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti i giochi del calcio, della pallacanestro e della pallavolo sono personali e non possono essere ceduti. La loro vendita è subordinata all'identificazione dello spettatore.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti sportivi con capienza superiore alle diecimila unità, se all'aperto, ed alle quattromila unità, se al chiuso, devono essere dotati di impianti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue immediate vicinanze.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 2.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. Chiunque emette titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o il settore dello stesso ovvero consente l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

5. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree non accessibili al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

6. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

ART. 3.

(Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di competizioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle competizioni sportive in programma ed attribuire i livelli di rischio delle competizioni medesime;

c) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, nonché di educazione allo sport anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

d) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e la pubblica incolumità;

e) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di competizioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali e delle società sportive.

3. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 4.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, entrano in vigore due anni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, quelle dell'articolo 1, comma 2, tre anni dopo tale data e quelle dell'articolo 1, comma 3, un anno dopo la data medesima.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010150